



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

VISTO, altresì, l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013, che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016 n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;



VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto 1° giugno 2016 che rende disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo l'importo di euro 180.000.000,00, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3 del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, di cui euro 150.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed euro 30.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016, e successive modifiche e integrazioni, di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito che le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 17 ottobre 2016;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 100370 del 18 ottobre 2016 con il quale è stata disposta a partire dalle ore 19.00 del 18 ottobre 2016 la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati messi a disposizione dal Soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, risultano pervenute nei termini di apertura dello sportello agevolativo 520 domande, per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 793 milioni di euro, di cui n. 445 domande per progetti da realizzare nelle regioni meno sviluppate, n. 52 domande per progetti da realizzare nelle regioni in transizione e n. 23 domande per progetti da realizzare in ambedue le aree regionali, per un ammontare di agevolazioni richieste riconducibili alle regioni meno sviluppate pari a circa 700 milioni di euro e alle regioni in transizione pari a circa 93 milioni di euro;

VISTA la delibera n. 10/2016 del 1 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n. 186, con la quale il CIPE ha approvato il "Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020" con risorse complessivamente stanziare pari a 696,25 milioni di euro, di cui 165 milioni per interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 è diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con il PON «Imprese e competitività», ai fini della costituzione di un bacino di progetti secondo una logica di "overbooking";

CONSIDERATA l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 e, nel contempo, di assicurare una più ampia copertura finanziaria dei progetti di ricerca e sviluppo presentati ai sensi del predetto decreto 1° giugno 2016;

CONSIDERATO che, tenuto conto delle risorse disponibili, il rapporto di copertura delle domande presentate risulta più favorevole per le regioni in transizione e che, pertanto, il fabbisogno



finanziario per la copertura delle domande di agevolazione per tali regioni risulta proporzionalmente inferiore a quello relativo alle regioni meno sviluppate;

CONSIDERATO che le risorse del suddetto Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 possono essere destinate alle sole regioni meno sviluppate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, integrare la dotazione finanziaria definita con il predetto decreto 1° giugno 2016 per le sole regioni meno sviluppate;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza, al fine di non esaurire la dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 destinata ad interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, di utilizzare le risorse di tale programma congiuntamente a quelle del Fondo per la crescita sostenibile;

DECRETA:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 richiamato nelle premesse sono incrementate di:

- a*) euro 70.000.000,00 (settantamiloni), utilizzando le risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile;
- b*) euro 70.000.000,00 (settantamiloni) a valere sulle risorse del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 sono incrementate di euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila), a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del predetto decreto 1° giugno 2016, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate, secondo le seguenti indicazioni:

- a*) le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per quanto specificato nelle premesse, sono utilizzate per la concessione del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa per una percentuale pari al 15 per cento;
- b*) le risorse del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 sono utilizzate per la concessione dell'eventuale parte del contributo diretto alla spesa eccedente la percentuale del 15 per cento di cui alla lettera *a*).

4. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse,



le risorse di cui al comma 1, lettera *a*), e quelle di cui al comma 2 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2016

IL MINISTRO

Firmato Calenda